ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Conciliazione e transazione nel rapporto di lavoro

IL TENTATIVO E LE FORME DI CONCILIAIZONE NEL DIRITTO DEL LAVORO

Avv. Maria Concetta Ulisano

29 novembre 2018

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

La conciliazione stragiudiziale

La conciliazione stragiudiziale

La **CONCILIAZIONE** stragiudiziale rappresenta un importante strumento di definizione **alternativa** delle controversie, specie in materia giuslavoristica, ed ha una importante funzione **deflattiva** del contenzioso

La conciliazione stragiudiziale

Atteggiamento di favore da parte del nostro legislatore per le soluzioni conciliative delle controversie di lavoro nel più ampio favor legis verso forme di autocomposizione dei conflitti anche in ambiti diversi dal diritto del lavoro:

- Mediazione
- Negoziazione assistita

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

il tentativo di conciliazione (art. 410-411 c.p.c.)

Il tentativo di conciliazione

Dal 2010, dopo alterne discipline, con l'entrata in vigore dell'ormai famoso «collegato lavoro» (legge 4 novembre 2010, n. 183), il tentativo di conciliazione è **facoltativo**.

È disciplinato dagli artt. 410 e seguenti c.p.c.

Il tentativo di conciliazione

I rapporti di lavoro privati che osservano le disposizioni di cui agli artt. 410 c.p.c. sono quelli di cui all'art. 409 c.p.c.

- Rapporti di lavoro subordinato privato;
- Rapporti di mezzadria, colonia parziaria …;
- Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, ed altri rapporti di collaborazione.

Il tentativo di conciliazione

Le norme di cui agli artt. 410 e ss. c.p.c. sono applicabili anche al **pubblico impiego**, ossia ai rapporti di lavoro facenti capi alle Amministrazioni Pubbliche (compresi istituti scolastici di ogni ordine e grado), agli Enti Locali, alle Camere di Commercio, alle aziende del servizio sanitario nazionale, ecc.

Il tentativo di conciliazione

Le **commissioni,** istituite presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, sono composte dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato in qualità di presidente, oltre che da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle rispettive associazioni sindacali maggiormente rappresentative

Il tentativo di conciliazione

La competenza territoriale della Commissione, al pari di quella del giudice del lavoro, è stabilita sulla base di quanto previsto dall'art. 413, 2° comma, c.p.c.:

-**Foro dell'azienda**: luogo nel quale si accentrano i poteri amministrativi e direttivi dell'azienda

-**Foro della dipendenza dell'azienda**: luogo ove è ubicata la dipendenza alla quale è addetto il dipendente o presso la quale il dipendente prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto di lavoro

Il tentativo di conciliazione

-**Foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro**: luogo della stipulazione del contratto di lavoro o luogo in cui ha avuto inizio l'attività lavorativa

Per i rapporti di **agenzia o di collaborazione** è competente la Commissione della circoscrizione in cui si trova il **domicilio** dell'agente o del collaboratore

Il tentativo di conciliazione

L'istanza per il tentativo di conciliazione, presentata alla segreteria della Commissione (a mezzo raccomandata, fax o PEC) contiene:

- nome, cognome, residenza dell'istante e del convenuto
- luogo dove è sorto il rapporto di lavoro ovvero dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore;
- luogo dove devono essere fatte le comunicazioni;
- esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;

Il tentativo di conciliazione

Il tempo totale della procedura è di **60 giorni.**

Entro **20 giorni** dal ricevimento dell'istanza la controparte **può** aderire alla procedura trasmettendo alla commissione una memoria contenente:

- le proprie difese;
- le eccezioni in fatto e in diritto;
- le eventuali domande riconvenzionali.

Il tentativo di conciliazione

Ricevuta la memoria della parte convenuta la Commissione fissa la **comparizione delle parti** che deve aver luogo entro i **30 giorni successivi**

In caso di mancata accettazione da parte della convenuta, la procedura viene abbandonata

L'istanza può essere presentata anche **congiuntamente** dalle parti

Il tentativo di conciliazione

L'incontro fissato a seguito dell'accettazione della procedura da parte del convenuto può sfociare nella **conciliazione della lite, oppure no**.

Nel primo caso l'accordo può essere raggiunto dalle parti anche con l'intervento propositivo e fattivo della stessa commissione durante gli incontri all'uopo fissati o in separata sede e poi portato innanzi alla commissione per la sottoscrizione.

In questo caso la commissione deve valutare la congruità dell'accordo e la volontà delle parti.

Il tentativo di conciliazione

Il verbale di conciliazione deve essere **sottoscritto** dalle parti e dai componenti della commissione e può avere valore di titolo esecutivo se munito della relativa formula da parte del Giudice, previa istanza della parte interessata.

Il tentativo di conciliazione

In caso di **mancato accordo** la commissione deve formulare, in base al proprio convincimento, una proposta conciliativa.

Se detta proposta non viene accettata dalle parti si redige comunque un processo verbale di mancato accordo con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

La verbalizzazione della proposta della commissione e del mancato accordo deve essere portata a conoscenza del Giudice, il quale potrà tenerne conto in sede di giudizio.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Il tentativo di conciliazione in sede sindacale

Il tentativo di conciliazione in sede sindacale

Continua ad esistere anche il tentativo di conciliazione in sede Sindacale

Non si osserva la procedura prevista dall'art. 410 c.p.c. In genere tale tipo di conciliazione ha luogo quando le parti hanno già raggiunto un accordo ed ha quindi solo la funzione di ratificare, anche ai fini dell'art. 2113 c.c., l'accordo delle parti.

L'intervento del Sindacato, soggetto terzo, ha infatti la funzione di garantire la genuina formazione della volontà transattiva e di rinunzia del lavoratore.

Il tentativo di conciliazione in sede sindacale

Il processo verbale di avvenuta conciliazione deve essere sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rappresentanti sindacali che hanno assistito le parti ed hanno la firma depositata presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La sottoscrizione anche da parte del sindacato è importante ai fini della validità delle rinunce anche ai sensi dell'art. 2113 c.c.

Il tentativo di conciliazione in sede sindacale

La Suprema Corte ha più volte affermato che si deve escludere la **validità** del verbale di conciliazione in sede sindacale se non è firmato dal rappresentante sindacale alla presenza ed in contestualità con il lavoratore (Cass. 10.2.2011, n. 3237)

Il tentativo di conciliazione in sede sindacale

Il verbale di conciliazione, una volta sottoscritto, deve essere depositato presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro il cui direttore, dopo averne accertato la autenticità, lo deposita nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è stato sottoscritto.

Il Giudice su istanza di parte lo dichiara titolo esecutivo

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Il tentativo di conciliazione innanzi alle commissioni di certificazione

Il tentativo di conciliazione innanzi alle Commissioni di Certificazione

La procedura di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. può essere attivata anche innanzi alle **Commissioni di Certificazione,** organismi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro istituite presso gli Ispettorati Territoriali del lavoro, le Province, le Università, ecc. (art. 31, co. 13, L.183/2010)

La procedura è quella prevista per il tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione presso ITL

Il tentativo di conciliazione innanzi alle Commissioni di certificazione

Il tentativo di conciliazione innanzi alle Commissioni di certificazione è **obbligatorio** quando si intendono contestare contratti certificati (art. 80, comma 4, D. Lgs. 276/2003: « *Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile*»).

Il tentativo di conciliazione innanzi alle Commissioni di Certificazione

In questo caso l'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce una vera e propria condizione di proponibilità dell'eventuale ricorso al Giudice del Lavoro (Tribunale Firenze, sez. lav. 11.10.2017, n. 831).

Anche Enti terzi - INPS, INAIL ecc. - che intendono contestare la validità del contratto certificato devono prima esperire il tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione di Certificazione

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Forme speciali di tentativo di conciliazione

Forme speciali di tentativo di conciliazione

Una forma particolare di conciliazione è quella prevista dall'art. 7 L. 604/1966, come modificata dalla L. 92/2012 (art. 1, comma 40), in relazione alla procedura di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** per le aziende per le quali trova applicazione l'art. 18 S.L. .

Detta norma prevede che il licenziamento per g.m.o. sia preceduto dalla comunicazione dell'intenzione di procedere al licenziamento e dei relativi motivi da inviarsi all'Ispettorato territoriale del Lavoro e al lavoratore

Forme speciali di tentativo di conciliazione

L'Ispettorato fissa un incontro tra le parti al fine di trovare una soluzione alternativa al licenziamento o un accordo altro tipo.

Se si raggiunge un accordo si redige apposito verbale di conciliazione altrimenti il datore di lavoro procede con il licenziamento.

Detta procedura, però dopo l'entrata in vigore del **D. Lgs. 23/2015** non si applica ai licenziamento per gmo dei lavoratori assunti a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Forme speciali di tentativo di conciliazione

È una condizione di legittimità del licenziamento per g.m.o. la cui violazione è sanzionata (nel caso di legittimità sostanziale del licenziamento stesso) con il riconoscimento al lavoratore di una indennità risarcitoria da 6 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto

Forme speciali di tentativo di conciliazione

Altra particolare forma di conciliazione piuttosto informale è quella prevista dall'art. **6 D. Lgs. 4.3.2015, n. 23**.

La norma prevede che il datore di lavoro al fine di evitare il giudizio possa offrire al lavoratore, entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, un importo esente da tassazione e non assoggettato a contribuzione di ammontare pari ad una mensilità per ogni anno di servizio in misura non inferiore a 3 e non superiore a 27. L'offerta deve essere fatta ed accettata in sede protetta e comporta la rinuncia definitiva all'impugnazione del licenziamento.

Forme speciali di tentativo di conciliazione

La **conciliazione monocratica** è disciplinata dall'art. 11 del D.Lgs. 124/2004.

Scaturisce dalla richiesta formulata dal lavoratore, anche per mezzo di un legale, o dall'associazione sindacale (conciliazione preventiva) o dalla richiesta di un Ispettore del Ministero del Lavoro (conciliazione contestuale) durante l'accesso ispettivo in azienda e con riferimento a diritti patrimoniali del lavoratore

Forme speciali di tentativo di conciliazione

Si può accedere a detta forma di conciliazione a condizione che:

- vi siano elementi per una conciliazione;
- non siano accertate violazioni amministrative;
- non vi siano problematiche di natura penale;
- vi sia la volontà del lavoratore;
- non si verta in materia di pubblico impiego;
- non si verta in materia di contratti certificati

Forme speciali di tentativo di conciliazione

La **competenza territoriale** è quella dell'Ispettorato del luogo di svolgimento del rapporto di lavoro

La conciliazione si svolge davanti al funzionario monocratico dell'Ispettorato

Le parti possono farsi assistere da un professionista o da un rappresentante sindacale o delegare a persona munita di apposito mandato

Forme speciali di tentativo di conciliazione

Il verbale di conciliazione monocratica può acquisire efficacia di titolo esecutivo con provvedimento del Giudice su istanza della parte interessata

Il procedimento si estingue solo con:

-Il pagamento di quanto dovuto al lavoratore

-Il pagamento dei contributi nei confronti degli enti previdenziali

Forme speciali di tentativo di conciliazione

In caso di mancato pagamento di quanto previsto dall'accordo "rivivono" i poteri ispettivi.

L'ispettore può accertare le violazioni e le inadempienze sulla base degli esiti dei suoi accertamenti del tutto svincolato dal contenuto dell'accordo disatteso dal datore di lavoro

Forme speciali di tentativo di conciliazione

In caso di mancata conciliazione o di mancata presentazione di una o di entrambe le parti all'incontro fissato innanzi al funzionario dell'ITL si da luogo all'accesso ispettivo

Forme speciali di tentativo di conciliazione

Anche i contratti collettivi di norma prevedono e disciplinano forme di conciliazione attraverso il ricorso a collegi di conciliazione o commissioni appositamente istituite

La relativa procedura è disciplinata dagli stessi CCNL